



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
 Servizio per i procedimenti negoziali
 per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
 DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL
 D.LGS N. 165 DEL 2001
 LORO SEDI

MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento di Pubblica Sicurezza

MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento per le politiche del personale
 dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
 finanziarie

AI MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
 della difesa civile

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 Direttore Generale per le risorse e l'innovazione

e p.c. ALL'ARAN

Oggetto: Portale PerlaPa – Applicativo GEDAP: Adempimenti relativi alla chiusura della rilevazione per l'acquisizione dei dati sulle prerogative sindacali per l'anno 2023 e indicazioni operative per l'inserimento dei dati per l'anno 2024.

Con riferimento agli adempimenti inerenti alla rilevazione dei dati relativi alla fruizione delle prerogative sindacali, in via preliminare, **si richiama l'attenzione delle Amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 **sull'obbligo di provvedere**, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del "*Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017*" e s.m.i. (di seguito CCNQ), **alla comunicazione della fruizione di tutte le prerogative sindacali, non oltre le due giornate lavorative successive all'adozione del provvedimento di autorizzazione, esclusivamente attraverso l'applicativo GEDAP. Tale obbligo di inserimento dei dati nelle due giornate lavorative era stato ribadito, del resto, nel paragrafo 1 della nota n. 9090 dell'8 febbraio 2023, emanata dallo scrivente Dipartimento d'intesa con l'Aran.**

Chiarito tale aspetto preliminare, si forniscono di seguito le indicazioni in merito alla chiusura della rilevazione Gedap per l'anno 2023 ed all'apertura di quella relativa all'anno 2024.

In vista della **scadenza del termine del 31 marzo 2024** per l'invio tramite l'applicativo GEDAP delle informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2023 hanno fruito delle prerogative sindacali, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del



decreto legislativo n. 165 del 2001 sulla **necessità di provvedere tempestivamente alle verifiche dei dati a consuntivo con le associazioni sindacali**, così come previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4, del predetto CCNQ. Il rispetto di tale scadenza assume particolare rilevanza in quanto, successivamente a tale data, i dati si consolidano e diventano definitivi e, di conseguenza, non sarà più possibile modificarli nell'applicativo GEDAP.

Al riguardo, si sottolinea che **l'adempimento relativo alla trasmissione dei dati attraverso l'applicativo GEDAP entro il 31 marzo 2024**, cui sono tenute **tutte le Amministrazioni in indirizzo**, è propedeutico alla verifica del rispetto dei contingenti e alla predisposizione della Relazione al Parlamento e alla Corte dei Conti da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Si evidenzia, inoltre, che il solo inserimento dei dati relativi all'anno 2023 non è sufficiente a considerare adempiente l'Amministrazione. Infatti, **l'applicativo GEDAP**, dopo la fase di inserimento dei dati, **prevede l'obbligo di inviare la dichiarazione**. Quindi, solo con l'invio della dichiarazione il sistema considera come adempiente l'Amministrazione. Si precisa che **l'invio della dichiarazione è obbligatorio anche nel caso in cui nessun dipendente abbia fruito di prerogative sindacali e, quindi, non siano stati inseriti dati in GEDAP nel corso dell'anno 2023**. **In tale fattispecie è necessario procedere all'invio della dichiarazione anche se negativa.**

Al fine di agevolare il corretto inserimento dei dati nell'applicativo GEDAP, si forniscono le seguenti istruzioni tecniche cui le Amministrazioni destinatarie del CCNQ devono attenersi:

- a. **confermare entro il mese di febbraio 2024, tramite inserimento nella predetta procedura, tutti i distacchi sindacali, i permessi cumulati sotto forma di distacco e le aspettative sindacali non retribuite** assentiti negli anni precedenti che continuano ad essere attivi;
- b. provvedere al **corretto inserimento del contingente dei permessi per l'espletamento del mandato e per la RSU, ex articolo 10 del CCNQ, nonché dei nominativi dei dirigenti sindacali che ne hanno fruito nell'anno 2023**. Con l'occasione le Amministrazioni in indirizzo provvedono all'inserimento in procedura Gedap dei contingenti relativi all'anno 2024 non appena comunicati alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 11 del CCNQ;
- c. provvedere al **corretto inserimento dei beneficiari dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî, ex articolo 13 del CCNQ, relativi all'anno 2023**.

Nel rammentare che, ai sensi dell'articolo 22 del CCNQ, la mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare nei confronti dei responsabili del procedimento, si invitano le Amministrazioni destinatarie del CCNQ ad assicurare la puntuale osservanza delle indicazioni riportate nella presente nota che sono state concordate con l'Aran.

Per le Amministrazioni ad ordinamento pubblicistico si raccomanda la corretta applicazione delle disposizioni contenute nei singoli Accordi negoziali recepiti nei vigenti DPR che disciplinano gli adempimenti in materia di prerogative sindacali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Cons. Valerio Talamo)